



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 265 DEL 05/11/2010

**Oggetto: CONTROVERSIA I.A.L. PUGLIA (ISTITUTO ADDESTRAMENTO LAVORATORI)
CONTRO COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO + 11 - COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO E NOMINA LEGALE . =**

L'anno **duemiladieci**, addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **13,00**, nella **Casa comunale di Monte Sant'Angelo**.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del **Sindaco Andrea Ciliberti** e nelle persone dei Signori:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENZE |
|---------------------|-----------|----------|
| CILIBERTI ANDREA | SINDACO | SI |
| FEROSI Michele | Assessore | SI |
| GRANATIERO Giovanni | Assessore | SI |
| DI IASIO Antonio | Assessore | SI |
| LAURIOLA Andrea | Assessore | SI |
| CIUFFREDA Domenico | Assessore | SI |
| TARONNA Donato | Assessore | NO |
| MAZZAMURRO Antonio | Assessore | SI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Pietro la Torre (art. 97, comma 4° lett. a - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI , ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 19/10/2010

RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio lo Russo



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

Lo I.A.L. Puglia – Istituto Addestramento Lavoratori – proponeva appello avverso la sentenza n. 1598/2008 emessa dal Tribunale di Foggia il 30.09 – 08.10.2008 che così decideva:

“ rigetta le opposizioni e per l'effetto condanna le opposenti al pagamento dell'importo complessivo di € 107.403,01 oltre interessi dall'atto di costituzione in mora sino al saldo;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dallo I.A.L. Puglia (Istituto Addestramento Lavoratori) nei confronti della S.C.P.A. Manfredonia Sviluppo;

condanna lo I.A.L. Puglia e la Sineco Fin Spa al pagamento della spese di lite, liquidate in complessivi € 12.468,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.

- Iscritta a ruolo la causa, veniva contrassegnata con il n. 1612/2009 di R.G. ed assegnata alla 2^a Sezione della Corte di Appello di Bari, Consigliere Relatore, Dott. Costanzo CEA;
- Con atto depositato in Cancelleria il 16/03/2010, si costituivano in giudizio i sigg.ri Dr. Francesco Di Taranto e Dr. Pasquale Francesco Vittorio Donvito, già liquidatori della Manfredonia Sviluppo S.C.P.A., mandatari dei soci della predetta società in forza della delibera di assemblea ordinaria del 26/7/2007, nonché la Gamma Geri Spa, i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità e/o nullità dell'appello per essere stata l'impugnativa notificata alla Manfredonia Sviluppo, allorquando detta società era estinta per cancellazione dal registro delle imprese;
- Chiamata all'udienza di prima comparizione del 19/03/2010, la causa veniva rinviata per controdeduzioni all'udienza del 25/6/2010;
- a detta udienza, sulle deduzioni delle parti, la causa era riservata dal Collegio;
- con provvedimento in Camera di Consiglio del 02.06/07.2010, la Corte di Appello adita, rilevata la costituzione in giudizio dei liquidatori e del socio azionista Gamma Geri Spa, disponeva la rinnovazione dell'atto di appello nei confronti degli altri soci nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento intervenuta il 13.07.2010.

Con atto citazione, notificato tramite il servizio postale il 16/07/2010 ed acquisito al protocollo del Comune il 19.7.2010 al n.8346, lo I.A.L. PUGLIA (Istituto Addestramento Lavoratori) rappresentato e difeso dall' avv.to Francesco Semeraro, citava, tra gli altri, il Comune di Monte Sant'Angelo in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore a comparire innanzi alla Corte di Appello di Bari, 2^a Sezione civile, Consigliere Relatore dott. Costanzo Cea, **all'udienza del 17.12.2010** per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Tuccillo del 30.09.2008, depositata in cancelleria l'8.10.2008 ed in accoglimento del proposto appello:

in via istruttoria: accogliere le istanze istruttorie tempestivamente formulate in primo grado e che, comunque, si ribadiscono e si confermano in questa sede, in specie di prova per testi, di acquisizione dei documenti e di CTU;

nel merito:

1- revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'inammissibilità ed infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria per tutte le ragioni in fatto ed in diritto indicate nel presente atto;

in via graduata e per quanto occorra anche in via riconvenzionale

2 – nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa di restituzione della somma di € 107.403,01, oltre accessori, come portata dal D.I. opposto, accertare e dichiarare il diritto dello I.A.L. Puglia al risarcimento del danno derivato dal comportamento della Manfredonia Sviluppo S,C,P.A. in liquidazione, contrario ai principi di correttezza e buona fede così come dedotto nella narrativa che precede, quantomeno nella misura dell'importo di cui al D.I. opposto corrispondente ai costi reali sostenuti dall'opponente ma non ammessi e, quindi, richiesti in restituzione; per



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

l'effetto dichiarare estinta l'avversa pretesa di pagamento, ponendo in compensazione il credito vantato dalla Manfredonia Sviluppo con quello dell'Ente deducente;

3- condannare la S.C.P.A. Manfredonia Sviluppo in Liquidazione, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro-tempore, Sigg.ri dr. Francesco Di Taranto e Dr.Pasquale Vittorio Francesco Donvito nonché, per l'effetto della estinzione della predetta società, i soci

- a) SYNDIAL Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- b) Istituto Finanziario Regionale Pugliese – FINPUGLIA Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- c) GAMMA GERI Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- d) Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- e) Banca popolare di Bari, in persona del legale rappresentante legale pro-tempore,
- f) Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- g) Concooperative Puglia, in persona del legale rappresentante legale pro-tempore,
- h) Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore,
- i) Confcommercio di Foggia, in persona del legale rappresentante legale pro-tempore,
- j) Consorzio ASI Foggia, in persona del legale rappresentante legale pro-tempore,
- k) **COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO, in persona del SINDACO e legale rappresentante pro-tempore,**
- l) Comune di Mattinata in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, **ciascuno fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della Manfredonia Sviluppo SCPA**, nonché i Sigg.ri Dr. Francesco Di Taranto e Dr. Pasquale Vittorio Francesco Convito, quali liquidatori della Manfredonia Sviluppo S.C.P.A. ovvero quali mandatari dei soci della Manfredonia Sviluppo S.C.P.A., alla restituzione della somma di € 117.885,11, oltre interessi, percepita da Manfredonia Sviluppo in forza del D.I. opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, somma corrisposta dallo I.A.L. Puglia al fine di sottrarsi all'esecuzione forzata;

in ogni caso,

4 – Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ritenuto opportuno nonché necessario procedere alla nomina di un legale affinché venga tutelata la posizione del Comune di Monte Sant'Angelo;

Visto l'art. 34, n. 4, del vigente Statuto comunale che così recita: "spettano alla Giunta l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria e la nomina del difensore";

Vista la deliberazione n. 70/2002 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni;

Vista la deliberazione giuntale n.183 del 06/07/2010, relativa all'approvazione del P.R.O. ed assegnazione risorse ai Responsabile di Settori e Servizi;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Capo Settore Affari Generali espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti:

1 – il Decreto Legislativo n. 267/2000;

2 – lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi e verificati come per legge,

DELIBERA

1. **Di costituirsi** nel procedimento civile promosso con atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Bari dallo I.A.L. PUGLIA (**Istituto Addestramento Lavoratori**) rapp.to e difeso dall' avv.to Francesco Semeraro contro il **Comune di Monte Sant'Angelo** in persona del



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Sindaco e legale rappresentante pro-tempore ed altri la cui prima udienza è stata fissata per il giorno **17 dicembre 2010**;

2. **Di nominare** difensore del Comune di Monte Sant'Angelo l'avv. _____ con studio legale in alla Via _____ n. _____ il quale sottoscriverà l'apposita convenzione per accettazione dell'incarico;
3. **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato a stare in giudizio per conto del Comune all'avv. _____ che gode della stima professionale di questo Ente;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa rimandando a tal fine a successivo atto del Capo Settore Affari Generali.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTE sussistenti le ragioni di provvedere con urgenza;

Visto l'art. 134, n. 4, del D.L.vo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa e verificata come per legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre